

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI INCENTIVI A FAVORE
DEL SETTORE ARTIGIANO
LR 12/2002 art. 56 co. 1, lett. c)
DPR 272/Pres del 12/08/2005**

BUR 36 DEL 7.9.2005 - IN VIGORE DAL 1.1.2006

..... omissis

**CAPO X
MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI
COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE**

**Art. 71
(Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

**Art. 72
(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)**

1. Sono finanziabili le partecipazioni, al di fuori del territorio regionale e per non più di tre volte alla stessa manifestazione, a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale, nazionali ed estere.

2. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel "Calendario fieristico nazionale ed internazionale" redatto annualmente dal Coordinamento interregionale fiere, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e disponibile sul sito internet della Conferenza medesima all'indirizzo: www.regioni.it.

3. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate prima della data di inizio della manifestazione cui si riferiscono.

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare. In caso di pluralità di domande da parte dello stesso soggetto, si applica il criterio cronologico di presentazione.

5. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

**Art. 73
(Intensità e ammontare dell'incentivo)**

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 2.000,00 euro;

b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro.